

**TESTO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS
NATURALE E GAS DIVERSI DA GAS NATURALE DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI
URBANE**

(TIVG)

in vigore dall'1 gennaio 2012

Versione modificata con deliberazioni ARG/gas 69/09, 209/09, 42/10, 43/10, 89/10,
95/10, 145/10, 233/10, 31/11, 71/11, 77/11, 99/11, 105/11, 116/11, 124/11, 132/11,
ARG/com 151/11, ARG/gas 180/11, 193/11, 200/11 e 202/11

TITOLO I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Articolo 1 Definizioni	4
Articolo 2 Ambito di applicazione.....	6
 TITOLO II VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE.....	7
 SEZIONE 1 SERVIZIO DI TUTELA.....	7
Articolo 3 Servizio di tutela.....	7
Articolo 4 Ambito oggettivo di applicazione	8
Articolo 5 Condizioni economiche di fornitura e deposito cauzionale.....	8
Articolo 6 Componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso	9
Articolo 7 Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio.....	10
Articolo 8 Componente relativa al servizio di trasporto.....	10
Articolo 9 Componente relativa al servizio di stoccaggio.....	12
Articolo 10 Componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione	12
Articolo 11 Componente relativa agli oneri aggiuntivi	12
Articolo 12 Criteri generali di regolazione dei corrispettivi.....	13
 SEZIONE 2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E DISPONIBILITA' DEI DATI.....	14
Articolo 13 Ambito di applicazione.....	14
Articolo 14 Modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna.....	14
Articolo 15 Messa a disposizione dei dati di misura	15
Articolo 16 Trattamento degli esiti delle procedure di autolettura.....	15
 SEZIONE 3 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE	16
Articolo 17 Ambito di applicazione.....	16
Articolo 18 Obblighi di pubblicazione del servizio di tutela.....	16
Articolo 19 Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti la vendita	16
 TITOLO III VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS DIVERSI DA GAS NATURALE DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE	17
 SEZIONE 1 DISPOSIZIONI GENERALI	17
Articolo 20 Ambito di applicazione.....	17
Articolo 21 Criteri generali di regolazione dei corrispettivi.....	17
 SEZIONE 2 GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL)	18
Articolo 22 Condizioni economiche di fornitura dei gas di petrolio liquefatti (GPL).....	18
Articolo 23 Componente relativa all'approvvigionamento	19

Articolo 24 Componenti relative al servizio di distribuzione e misura	21
Articolo 25 Componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL.....	21
SEZIONE 3 GAS MANIFATTURATI	21
Articolo 26 Condizioni economiche di fornitura dei gas manifatturati	21
Articolo 27 Componente relativa all’approvvigionamento ed altri costi.....	21
Articolo 28 Componenti relative al servizio di distribuzione e misura	22
Articolo 29 Componente relativa alla vendita al dettaglio dei gas manifatturati	22
TITOLO IV SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA PER IL GAS NATURALE	22
Articolo 30 Ambito di applicazione.....	22
SEZIONE 1 SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA	23
Articolo 31 Servizio di fornitura di ultima istanza e procedura di attivazione.....	23
Articolo 31bis Condizioni minime di erogazione del servizio di fornitura ultima istanza	24
Articolo 31ter Procedure di subentro	26
Articolo 31quater Obblighi di comunicazione dei fornitori ai fini del monitoraggio	26
SEZIONE 2 SERVIZIO DI DEFAULT	27
Articolo 32 Servizio di default.....	27
Articolo 33 Attivazione del servizio di default.....	28
Articolo 34 Erogazione del servizio di default	28
Articolo 35 Cessazione del servizio di default	29
Articolo 36 Approvvigionamento delle risorse per il servizio di default	29

TITOLO I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Testo Integrato delle attività di vendita al dettaglio del gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché le seguenti definizioni:

- **Ambito tariffario** è l'area geografica dove trovano applicazione le medesime tariffe per i servizi di distribuzione e misura, identificato ai sensi dell'articolo 36 del RTDG;
- **Ambito gas diversi** è l'ambito tariffario definito ai sensi dell'articolo 1 del RTDG;
- **Autolettura** è la rilevazione da parte del cliente finale con conseguente comunicazione all'esercente la vendita della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore;
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- **Componente CCI** è la componente, espressa in euro/GJ, relativa alla commercializzazione all'ingrosso per la fornitura di gas naturale;
- **Componente CMP_i** è, per ciascun ambito gas diversi, la componente, espressa in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento e di altri costi relativi alla fornitura di gas diversi;
- **Componente C_{def}** è la componente a copertura dei maggiori oneri sostenuti dall'impresa di distribuzione per l'approvvigionamento delle risorse del servizio di default di cui alla Sezione 2 del Titolo IV;
- **Componente QOA** è la componente, espressa in euro/GJ, a copertura degli oneri aggiuntivi relativi alla fornitura di gas naturale;
- **Componente QS** è la componente, espressa in euro/GJ, relativa al servizio di stoccaggio definita dall'Autorità sulla base dei criteri per la determinazione della tariffa di stoccaggio di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 164/00;
- **Componente QVD** è la componente, espressa in euro/punto di riconsegna/anni e centesimi di euro/Smc, relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale;
- **Componente QVD^{gasdiversi}** è la componente, espressa in centesimi di euro/Smc, relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio di gas diversi;

- **Componente $QT_{i,t}$** è per ciascun ambito tariffario la componente, espressa in euro/GJ, relativa al servizio di trasporto costituita dal costo medio ponderato relativo ai corrispettivi della tariffa di trasporto relativi alla fornitura di gas naturale;
- **Dato di Misura** è l'esito dell'attività di validazione;
- **Elemento ACC** è l'elemento, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento per la quota relativa alle accise del servizio di fornitura del GPL per uso combustione;
- **Elemento QEPROMC** è l'elemento, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima del GPL distribuiti a mezzo di rete urbana;
- **Elemento $QTCA_i$** è, per ciascun ambito gas diversi, l'elemento, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento relativi ai costi di trasporto e altri costi dei GPL distribuiti a mezzo di rete urbana;
- **Esercente la vendita** è il soggetto che esercita l'attività di vendita di gas naturale al cliente finale, mediante contratti di fornitura;
- **Esercente la vendita gas diversi** il soggetto che esercita l'attività di distribuzione, misura e vendita dei gas diversi;
- **Gas diversi** sono i gas diversi da gas naturale, definiti ai sensi dell'articolo 80 del RTDG;
- **Località** è l'unità territoriale definita ai sensi dell'articolo 1 del RTDG;
- **Località gas diversi** è l'unità territoriale definita ai sensi dell'articolo 1 del RTDG;
- **Misuratore accessibile** è il misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
- **Misuratore non accessibile** è il misuratore per cui l'accesso al segnante del misuratore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori è consentito solo in presenza del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;
- **Misuratore con accessibilità parziale** è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore l'impresa di distribuzione può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l'accesso del luogo dove il misuratore è installato;
- **Rilevazione** è l'attività che comprende la raccolta e la validazione delle misure;
- **Servizio di tutela** è il servizio che l'esercente la vendita è tenuto ad offrire ai propri clienti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge n. 125/07.

--*--

- **legge n. 125/07** è la legge 3 agosto 2007 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- **decreto legislativo n. 164/00** è decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- **decreto legislativo n. 93/11** è il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93/11;
- **deliberazione n. 229/01** è la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01 come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 138/04** è la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04 come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione n. 166/05** è la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2005, n. 166/05 come successivamente modificata ed integrata;
- **deliberazione ARG/gas 192/08** è la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/gas 192/08;
- **deliberazione ARG/gas 88/09** è la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09;
- **deliberazione ARG/gas 131/10** è la deliberazione dell'Autorità 9 agosto 2010, ARG/gas 131/10;
- **deliberazione ARG/gas 45/11** è la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11;
- **deliberazione ARG/gas 116/11** è la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/gas 116/11;
- **RTDG** è la Parte II del TUGD relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012;
- **TUDG** è il Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012;
- **TIMG** è il Testo Integrato Morosità Gas.

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento disciplina:

- a) la regolazione del servizio di tutela previsto per il settore del gas naturale e le relative condizioni di erogazione;
- b) la regolazione del servizio di vendita di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane e le relative condizioni di erogazione;
- c) la regolazione dei servizi di ultima istanza per il gas naturale e le relative condizioni di erogazione.

- 2.2 Il presente provvedimento reca altresì direttive agli esercenti la vendita per il settore gas naturale in tema di misura nonché in tema di obblighi di comunicazione e pubblicazione.
- 2.3 Ai fini della regolazione del servizio di cui al comma 2.1, lettere a) e c) si distinguono le seguenti tipologie di punti di riconsegna:
- a) “punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico” è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente finale che utilizza il gas naturale per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage, purché:
 - l’utilizzo sia effettuato con un unico punto di riconsegna per l’abitazione e i locali annessi o pertinenti;
 - il titolare del punto sia una persona fisica;
 - b) “punto di riconsegna relativo a un condominio con uso domestico” è il punto di riconsegna che alimenta un intero edificio, diviso in più unità catastali in cui sia presente almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di cui alla precedente lettera a), purché:
 - il titolare del punto di riconsegna non sia una persona giuridica, salvo il caso in cui esso svolga le funzioni di amministratore del condominio;
 - il gas riconsegnato non sia utilizzato in attività produttive, ivi inclusi la commercializzazione di servizi energetici quali, ad esempio, la gestione calore;
 - c) “punto di riconsegna nella titolarità di un’utenza relativa ad attività di servizio pubblico” è il punto di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un’attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole;
 - d) “punto di riconsegna per usi diversi” è il punto di riconsegna nella titolarità di un cliente che utilizza il gas naturale per usi diversi da quelli riconducibili alle lettere a), b) e c) del presente comma.

TITOLO II
VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS NATURALE

SEZIONE 1
SERVIZIO DI TUTELA

Articolo 3
Servizio di tutela

- 3.1 Il servizio di tutela consiste nella fornitura di gas naturale alle condizioni economiche previste dall’Autorità.
- 3.2 Ciascun esercente la vendita è tenuto ad offrire ai clienti finali che ne hanno diritto, unitamente alle altre proposte dallo stesso definite, il servizio di tutela, erogato alle condizioni di cui alla presente Sezione 1.

- 3.3 Il servizio di tutela è offerto nel rispetto delle disposizioni previste dal codice di condotta commerciale e delle disposizioni in materia di condizioni contrattuali e di qualità commerciale adottate dall'Autorità.

Articolo 4

Ambito oggettivo di applicazione

- 4.1 Hanno diritto al servizio di tutela i clienti finali con riferimento a:
- a) ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a);
 - b) ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera b), con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;
 - c) ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera c);
 - d) ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera d), con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno.
- 4.2 Qualora per l'esecuzione di un nuovo contratto di fornitura sia necessaria una voltura oppure una richiesta di accesso al servizio di distribuzione per attivazione della fornitura, l'esercente la vendita adempie all'obbligo cui al comma 3.2, verificando preventivamente il possesso dei requisiti di cui al comma 4.1.
- 4.3 Nel caso di cui al comma 4.2, l'esercente la vendita comunica all'impresa di distribuzione l'esito della verifica contestualmente alla richiesta di attivazione della fornitura o di voltura.
- 4.4 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esercente la vendita di cui al comma 4.3, l'impresa di distribuzione provvede ad associare a ciascun punto di riconsegna l'informazione ricevuta dall'esercente la vendita.

Articolo 5

Condizioni economiche di fornitura e deposito cauzionale

- 5.1 Le condizioni economiche di fornitura che l'esercente la vendita deve offrire ai clienti del servizio di tutela si articolano nelle seguenti componenti unitarie:
- a) componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso;
 - b) componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio;
 - c) componente relativa al servizio di trasporto;
 - d) componente relativa al servizio di stoccaggio;
 - e) componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione;
 - f) componente relativa agli oneri aggiuntivi.
- 5.2 L'ammontare del deposito cauzionale applicato dall'esercente la vendita ai sensi dell'articolo 11 della deliberazione n. 229/01, con riferimento al servizio di tutela, è determinato secondo i livelli di cui:

- a) alla Tabella 6, per i punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera a) nella titolarità di clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione ARG/gas 88/09;
- b) alla Tabella 7, in tutti i casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a).

Articolo 6

Componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso

- 6.1 La componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCI_t , nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma dei seguenti elementi:
 - a) QCI , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
 - b) QE_t , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, calcolato ai sensi del successivo comma.
- 6.2 Il corrispettivo QE_t di cui al comma 6.1, lettera b) è determinato con riferimento al primo giorno del trimestre t-esimo di ciascun anno, mediante la seguente formula:

$$QE_t = \begin{cases} QE_0 \times I_t & \text{se } I_t \geq 0,788 \\ (QE_0 - QF) \times I_t + QF \times 0,788 & \text{se } I_t < 0,788 \end{cases},$$

dove:

- QE_0 è il valore riferito al trimestre aprile-giugno 2009, pari a 7,054000 euro/GJ; per l'anno termico 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2012 il suddetto valore è moltiplicato per il coefficiente K pari a 0,935;
- I_t è l'indice dei prezzi di riferimento, arrotondato al terzo decimale, così calcolato:

$$I_t = a \times \text{GASOLIO}_t / \text{GASOLIO}_0 + b \times \text{BTZ}_t / \text{BTZ}_0 + c \times \text{BRENT}_t / \text{BRENT}_0,$$

dove:

- a è il peso attribuito all'indice del prezzo del gasolio, pari a 0,41;
- GASOLIO_t è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis del gasolio 0.1, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$ per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di €/kg considerando la media mensile dei valori del cambio €/ \$ calcolata da Banca d'Italia;
- GASOLIO_0 è il valore base di GASOLIO_t , relativo al periodo compreso tra i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 55,8337 centesimi di €/kg;
- b è il peso attribuito all'indice del prezzo dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pari a 0,46;

- BTZ_t è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni CIF Med Basis dell'olio combustibile a basso tenore di zolfo, pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$ per tonnellata metrica e trasformate in centesimi di €/kg, considerando la media mensile dei valori del cambio €/ \$ calcolata da Banca d'Italia;
 - BTZ_0 è il valore base di BTZ_t relativo al periodo compreso tra i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 32,1787 centesimi di €/kg;
 - c è il peso attribuito all'indice del prezzo del Brent dated, pari a 0,13;
 - $BRENT_t$ è la media, arrotondata al quarto decimale, riferita al periodo intercorrente tra il decimo ed il penultimo mese precedente il trimestre t-esimo, delle medie mensili delle quotazioni spot average del Brent dated pubblicate da Platt's Oilgram Price Report, espresse in \$ per barile e trasformate in centesimi di €/kg sulla base di un coefficiente pari a 7,4 barili per tonnellata metrica, considerando la media mensile dei valori del cambio €/ \$ calcolata da Banca d'Italia;
 - $BRENT_0$ è il valore base del $BRENT_t$ relativo al periodo compreso i mesi di giugno 2008 e febbraio 2009, arrotondato al quarto decimale, pari a 41,5377 centesimi di €/kg;
 - QF è una quota fissa, pari a 1,181205 euro/GJ;
 - t sono i trimestri di ogni anno a partire dall'1 gennaio.
- 6.3 Nel caso in cui, in ciascun trimestre, la differenza tra QE_t e QE_{t-1} sia minore, in valore assoluto, a 0,008000 euro/GJ, QE_t è posto uguale a QE_{t-1} .
- 6.4 L'elemento QE_t e la componente CCI_t sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

Articolo 7

Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio

- 7.1 La componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio QVD assume i valori di cui alla tabella 1.
- 7.2 I valori della componente QVD sono aggiornati dall'Autorità con cadenza biennale.

Articolo 8

Componente relativa al servizio di trasporto

- 8.1 La componente relativa al servizio di trasporto $QT_{i,t}$ nel trimestre t-esimo, è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
- a) QTF_i , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 e pari ai valori di cui alla Tabella 5;

- b) QTV_t , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4.

8.2 L'elemento QTF_i di cui al comma 8.1, lettera a) è determinato mediante la seguente formula:

$$QTF_i = \frac{\sum_k (QTE^k \times E^k)}{\sum_k E^k} \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- QTE^k è la quota relativa al costo di trasporto per l'impegno di capacità di rete nazionale e regionale e al costo variabile di trasporto fino al k-esimo impianto di distribuzione, espressa in euro/GJ;
- E^k è l'energia complessiva media riconsegnata nel k-esimo impianto di distribuzione nei tre precedenti anni termici, espressa in GJ;
- k sono gli impianti di distribuzione che costituiscono l'i-esimo ambito tariffario.

8.3 La quota QTE^k di cui al comma 8.2, espressa in euro/GJ, è determinata mediante la seguente formula:

$$QTE^k = 0,070249 \times \left(\frac{CP_e}{0,9} + (2,592592 \times CP_e^{stocc} + 1,813880 \times CP_u^{stocc}) + \frac{CP_u^k + CR_r^k + CM^k}{0,27} \right) + 25,641026 \times CV$$

dove:

- CP_e è il corrispettivo unitario medio di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti, ponderato sulle capacità di trasporto nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CP_e^{stocc} è il corrispettivo unitario di capacità di entrata da stoccaggio, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CP_u^{stocc} è il corrispettivo unitario di capacità di uscita a stoccaggio, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CP_u^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulla rete nazionale relativo ai conferimenti nel punto di uscita della rete nazionale di gasdotti relativo al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CR_r^k è il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali, relativo ai conferimenti nel punto di riconsegna delle reti regionali di gasdotti, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CM^k è il corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, attribuibile al k-esimo impianto di distribuzione, espresso in euro/anno/Smc/giorno;
- CV è il corrispettivo unitario variabile, espresso in euro/Smc.

- 8.4 L'elemento QTV_t di cui al comma 8.1, lettera b) è determinato mediante la seguente formula:

$$QTV_t = \lambda \times (CCI_t + QT_{PSV}^{tot}) \quad (\text{euro/GJ})$$

dove:

- CCI_t è il corrispettivo di cui al comma 6.1;
 - λ è la percentuale riconosciuta in riferimento alle perdite di rete, al gas non contabilizzato e all'autoconsumo fissata pari a 0,006546;
 - QT_{PSV}^{tot} è la componente relativa al servizio di trasporto fino al PSV fissata pari a 0,193500 (euro/GJ).
- 8.5 L'elemento QTV_t della componente relativa al servizio di trasporto è aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri a partire dall'1 gennaio 2010.
- 8.6 Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'impresa di distribuzione, ai fini dei calcoli di cui ai commi 8.2 e 8.3, trasmette all'impresa maggiore di trasporto l'elenco dei punti di riconsegna costituenti il k-esimo impianto di distribuzione, riconducibili all'i-esimo ambito e l'energia complessiva riconsegnata nel k-esimo impianto.
- 8.7 Entro il 15 dicembre di ogni anno, l'impresa maggiore di trasporto, d'intesa con le altre imprese di trasporto, calcola i valori dell'elemento QTF_i per ciascun ambito e li trasmette all'Autorità, unitamente ai valori di CP_e , QTE^k , CM^k ed E^k attribuiti ai singoli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito e utilizzati per il calcolo dell'elemento QTF_i .
- 8.8 L'impresa maggiore di trasporto pubblica nel proprio sito internet e mantiene aggiornato un elenco degli impianti di distribuzione riconducibili a ciascun ambito tariffario.

Articolo 9

Componente relativa al servizio di stoccaggio

- 9.1 La componente relativa al servizio di stoccaggio QS assume il valore pari a 0,271477 euro/GJ.

Articolo 10

Componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione

- 10.1 Le componenti relative al servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione corrispondono alle rispettive componenti fissate dall'Autorità ai sensi del RTDG.

Articolo 11

Componente relativa agli oneri aggiuntivi

- 11.1 La componente relativa agli oneri aggiuntivi QOA è costituita dalla somma dei seguenti elementi:
- a) elemento CV^f , pari al corrispettivo unitario variabile per la contribuzione al contenimento dei consumi di gas;

- b) elemento C_{FGUI} pari al corrispettivo unitario variabile per la compensazione degli oneri derivanti dall'attività svolta dai fornitori grossisti di ultima istanza (FGUI);
 - c) elemento CV^{FG} , pari al corrispettivo unitario variabile per la copertura degli oneri del fattore di garanzia per il servizio di rigassificazione;
 - d) elemento CV^{OS} , pari al corrispettivo unitario variabile per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio e degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici per l'erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10.
- 11.2 I valori della componente relativa agli oneri aggiuntivi QOA e dei singoli elementi che la compongono sono indicati nella Tabella 2.

Articolo 12

Criteria generali di regolazione dei corrispettivi

- 12.1 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche ottenuti come prodotto di elementi e parametri devono essere arrotondati con criterio commerciale alla quarta cifra decimale, se espressi in centesimi di euro, o alla sesta cifra decimale, se espressi in euro.
- 12.2 I corrispettivi derivanti dall'applicazione di elementi delle condizioni economiche espressi in euro/punto di riconsegna per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per 12 (dodici) i medesimi corrispettivi ed arrotondate secondo quanto previsto al comma precedente. Nel caso di attivazione della fornitura, disattivazione della fornitura o voltura in data diversa dal primo giorno del mese, per il mese in cui tale prestazione si realizza i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di riconsegna per anno, devono essere moltiplicati, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata della fornitura nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).
- 12.3 I corrispettivi unitari espressi in centesimi di euro/Smc devono essere applicati ai volumi espressi in Smc, determinati ai sensi delle disposizioni contenute nel RTDG. In caso di corrispettivi articolati in aliquote differenziate per scaglione di consumo, al volume espresso in Smc si applicano le aliquote previste per ciascun scaglione di consumo attraversato dal cliente.
- 12.4 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche espressi in euro/GJ vengono trasformati in corrispettivi unitari espressi in euro/Smc mediante la seguente formula:

$$T_v = T_e \times P$$

dove:

- T_v è il corrispettivo unitario per unità di volume, espresso in euro/Smc;
- T_e è il corrispettivo unitario per unità di energia, espresso in euro/GJ;
- P è il potere calorifico superiore convenzionale da utilizzare ai fini della fatturazione nell'anno solare in corso, espresso in GJ/Smc, determinato secondo la seguente formula:

$$P = p_t + (p_t - p_{t-1})$$

con:

- p_t è il potere calorifico superiore convenzionale relativo all'anno solare in corso, espresso in GJ/Smc pubblicato dall'impresa di trasporto;
- p_{t-1} è il potere calorifico superiore convenzionale relativo all'anno solare precedente, espresso in GJ/Smc pubblicato dall'impresa di trasporto.

I corrispettivi così determinati, espressi in euro/Smc, sono applicati con le modalità descritte al comma 12.3.

- 12.5 Fino alla disponibilità degli elementi necessari al calcolo del nuovo termine P l'esercente la vendita può utilizzare il precedente valore, provvedendo successivamente agli eventuali conguagli ai clienti finali.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA E DISPONIBILITÀ DEI DATI

Articolo 13

Ambito di applicazione

- 13.1 La presente Sezione 2 regola:

- a) le modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna da parte delle imprese di distribuzione;
- b) gli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura da parte delle imprese di distribuzione;
- c) il trattamento degli esiti delle procedure di autolettura.

- 13.2 Le disposizioni della presente Sezione 2 si applicano con riferimento a tutti i punti di riconsegna, siano essi o meno nella titolarità di clienti finali cui è erogato il servizio di tutela.

Articolo 14

Modalità di rilevazione e archiviazione delle misure nei punti di riconsegna

- 14.1 L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno un tentativo di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del misuratore:

- a) per i punti di riconsegna con consumi fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta nell'anno civile con intercorrenza massima di 13 mesi e minima di 6 mesi, fra due tentativi consecutivi;
- b) per i punti di riconsegna con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno: 2 nell'anno civile con intercorrenza massima di 7 mesi e minima di 3 mesi fra due tentativi consecutivi;
- c) per i punti di riconsegna con consumi superiori a 5000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili: mensile con intercorrenza minima di 25 e massima di 35 giorni fra due tentativi consecutivi.

- 14.2 L'impresa di distribuzione, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 14.1, utilizza i dati di cui all'articolo 8, comma 8.1, della deliberazione n. 138/04.
- 14.3 Ai fini della validazione delle misure, l'impresa di distribuzione applica l'algoritmo unico nazionale definito dall'Autorità.
- 14.4 Nel caso di nuove attivazioni relative a punti di riconsegna con consumi fino a 5000 Smc/anno, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare un tentativo di raccolta della misura, entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.
- 14.5 In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, l'impresa di distribuzione è tenuta a informare il cliente finale dell'eventuale possibilità dell'autolettura, rilasciando una nota informativa cartacea con il seguente contenuto:

“Informiamo che il nostro incaricato non ha potuto effettuare la lettura del contatore gas. Per maggiori informazioni sulla possibilità di trasmettere i dati di lettura del Vostro contatore, Vi invitiamo a contattare il Vostro Venditore di Gas”. Data rilascio avviso

Articolo 15

Messa a disposizione dei dati di misura

- 15.1 L'impresa di distribuzione mette a disposizione a ciascun esercente la vendita i dati di misura in esito ai tentativi di raccolta effettuati in un mese con riferimento a ciascun punto di riconsegna servito dal medesimo esercente la vendita.
- 15.2 I dati di cui al comma 15.1 devono essere trasmessi:
- entro il sesto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta;
 - in unico documento di formato elettronico secondo le specifiche e le modalità di cui all'Appendice 1.

Articolo 16

Trattamento degli esiti delle procedure di autolettura

- 16.1 L'esercente la vendita è tenuto a trasmettere all'impresa di distribuzione, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello in cui gli è stata trasmessa:
- l'autolettura trasmessa dal cliente finale all'interno dell'eventuale periodo indicato in bolletta, ai sensi del comma 3.4 della deliberazione n. 229/01;
 - in mancanza di autoletture di cui alla precedente lettera a) esclusivamente l'eventuale ultima autolettura trasmessa dal cliente finale in un mese.
- 16.2 L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare la validazione delle autoletture ricevute ai sensi del presente articolo e a comunicarne l'esito entro il quinto giorno lavorativo dalla trasmissione delle autoletture da parte dell'esercente la vendita.
- 16.3 La trasmissione delle misure ottenute tramite procedure di autolettura di cui ai precedenti commi 16.1 e 16.2 deve avvenire secondo le modalità specificate in Appendice 2.

SEZIONE 3
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

Articolo 17

Ambito di applicazione

- 17.1 La presente Sezione 3 definisce gli obblighi di pubblicazione delle condizioni economiche del servizio di tutela di cui alla Sezione 1, nonché di comunicazione all’Autorità delle condizioni economiche applicate da ciascun esercente la vendita a tutti i clienti finali, anche sulla base delle disposizioni vigenti a livello nazionale e comunitario.
- 17.2 *Abrogato*

Articolo 18

Obblighi di pubblicazione del servizio di tutela

- 18.1 Entro il primo mese di ciascun trimestre, con decorrenza dei trimestri dall’1 gennaio 2010, gli esercenti la vendita pubblicano nel proprio sito internet le condizioni economiche del servizio di tutela di cui alla Sezione 1, per ciascuna località nella quale operano, dando evidenza delle singole componenti, e provvedono ai loro aggiornamenti. Le informazioni di cui al presente comma vengono riportate in apposita sezione del sito internet denominata “Offerta servizio tutela gas” e accessibile direttamente dalla pagina iniziale (home page).
- 18.2 *Abrogato.*

Articolo 19

Obblighi di comunicazione a carico degli esercenti la vendita

- 19.1 Entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine di ogni trimestre, a partire dal primo trimestre del 2012, gli esercenti la vendita trasmettono all’Autorità, con riferimento a ciascun mese del trimestre:
- a) il fatturato della fornitura del gas naturale, al netto delle relative imposte;
 - b) l’ammontare dell’imposta di consumo e delle addizionali regionali;
 - c) l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto;
 - d) la quantità di energia fornita;
 - e) il numero di punti di riconsegna attivi.
- 19.2 Gli esercenti la vendita trasmettono le informazioni di cui al comma 1 secondo le seguenti disaggregazioni:
- a) regione;
 - b) rete cui sono allacciati i clienti finali (trasporto o distribuzione);
 - c) tipologie di clienti finali di cui alla Tabella 3;
 - d) classi di consumo annuo di cui alla Tabella 4.
- 19.3 Limitatamente alle voci di cui alle lettere a), b) e c) gli esercenti specificano la componente derivante da rettifiche nei corrispettivi unitari fatturati in precedenza.

- 19.4 Ai fini della trasmissione delle informazioni di cui al presente articolo, gli esercenti la vendita compilano i moduli disponibili nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

TITOLO III
VENDITA AL DETTAGLIO DI GAS DIVERSI DA GAS NATURALE
DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE

SEZIONE 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20

Ambito di applicazione

- 20.1 Il presente Titolo III definisce le condizioni economiche di fornitura che gli esercenti la vendita gas diversi devono applicare ai clienti finali con riferimento alla fornitura di:
- a) gas di petrolio liquefatti (GPL);
 - b) gas manifatturati.
- 20.2 Gli esercenti la vendita gas diversi sono tenuti ad effettuare un tentativo di raccolta delle misure secondo le medesime disposizioni previste dal comma 14.1.

Articolo 21

Criteri generali di regolazione dei corrispettivi

- 21.1 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche di cui al presente Titolo III ottenuti come prodotto di elementi e parametri devono essere arrotondati con criterio commerciale alla quarta cifra decimale, se espressi in centesimi di euro, o alla sesta cifra decimale, se espressi in euro.
- 21.1bis I corrispettivi derivanti dall'applicazione di elementi delle condizioni economiche espressi in euro/punto di riconsegna per anno, sono addebitati in quote mensili calcolate dividendo per 12 (dodici) i medesimi corrispettivi ed arrotondate secondo quanto previsto al comma precedente. Nel caso di attivazione della fornitura, disattivazione della fornitura o voltura in data diversa dal primo giorno del mese, per il mese in cui tale prestazione si realizza i corrispettivi espressi in centesimi di euro/punto di riconsegna per anno, devono essere moltiplicati, per un coefficiente pari al rapporto tra il numero di giorni di durata della fornitura nel medesimo mese e 365 (trecentosessantacinque).
- 21.2 I corrispettivi unitari espressi in centesimi di euro/Smc devono essere applicati ai volumi espressi in Smc, determinati ai sensi delle disposizioni contenute nel RTDG.
- 21.3 I corrispettivi unitari delle condizioni economiche espressi in euro/GJ vengono trasformati in corrispettivi unitari espressi in euro/Smc mediante la seguente formula:

$$T_v = T_e \times P$$

dove:

- T_v è il corrispettivo unitario per unità di volume, espresso in euro/Smc;
- T_e è il corrispettivo unitario per unità di energia, espresso in euro/GJ;
- P è il potere calorifico superiore convenzionale, espresso in GJ/Smc.

I corrispettivi così determinati, espressi in euro/Smc, sono applicati con le modalità descritte al precedente comma.

21.4 Il potere calorifico superiore convenzionale P , di cui al precedente comma è determinato secondo la seguente formula:

- a) impianto di distribuzione con singolo punto di alimentazione:

$$P = \frac{\sum_{i=1}^{12} V_i \times PCS_i}{\sum_{i=1}^{12} V_i}$$

- b) impianto di distribuzione con n punti di alimentazione:

$$P = \frac{\sum_{j=1}^{12} V_j \times P_j}{\sum_{j=1}^{12} V_j}$$

dove:

- PCS_i è il potere calorifico superiore mensile del gas;
- V_i sono i volumi mensili consegnati espressi in Smc nel precedente anno solare;
- P_j è il potere calorifico superiore annuo del gas in ogni punto di consegna, calcolato ai sensi della precedente lettera a);
- V_j sono i volumi annui consegnati in ogni punto di consegna nel precedente anno solare espressi in Smc.

SEZIONE 2 GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (GPL)

Articolo 22

Condizioni economiche di fornitura dei gas di petrolio liquefatti (GPL)

22.1 Le condizioni economiche di fornitura dei GPL si articolano nelle seguenti componenti unitarie:

- a) componente relativa all'approvvigionamento;

- b) componenti relative al servizio di distribuzione e misura;
- c) componente relativa alla vendita al dettaglio.

Articolo 23

Componente relativa all'approvvigionamento

23.1 La componente relativa all'approvvigionamento è data dalla somma dei seguenti elementi:

- a) $QEPROPMC$;
- b) ACC ;
- c) $QTCA_i$

23.2 A partire dall'1 ottobre 2011, l'elemento $QEPROPMC$ è aggiornato dall'Autorità il primo giorno di ciascun mese. L'aggiornamento dell'elemento avviene apportando all'elemento $QEPROPMC$ una variazione ΔT , positiva o negativa, calcolata mediante la formula indicata al comma 23.4.

23.3 L'indice dei prezzi di riferimento J_t è composto dal seguente rapporto:

$$J_t = \frac{PROPANO_t}{PROPANO_0}$$

dove:

- a) $PROPANO_t$ è la media riferita al mese precedente la data dell'aggiornamento delle quotazioni mensili del propano pubblicate da Platt's LP Gaswire nel paragrafo postings/contracts alle voci FOB N Sea: BPAP, FOB Algeria, FOB S Arabia, espresse in dollari per tonnellata metrica e trasformate in euro/kg considerando la media, dal giorno 15 del penultimo mese al giorno 14 del mese precedente la data dell'aggiornamento, dei valori giornalieri del cambio euro/dollaro rilevati da Banca d'Italia, considerando solo i giorni di quotazione del dato.

La quotazione mensile postings/contracts propano FOB N Sea BPAP è sostituita dal valore medio delle quotazioni postings/contracts propano FOB Algeria (Skikda e Bethouia), moltiplicato per il fattore 0,998;

- b) $PROPANO_0$ è il valore base di propano che ha determinato il valore di $QEPROPMC$ in vigore nel mese di settembre 2011 e pari a 0,651069 euro/kg.

23.4 La variazione ΔT , positiva o negativa, è calcolata mediante la seguente formula:

$$\Delta T = QEPROPMC_0 * (J_t - J_{t-1})$$

dove

$QEPROPMC_0$ è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di rete urbana, pari a 12,884828 euro/GJ in vigore nel mese di settembre 2011.

23.5 L'elemento $QEPROPMC$, così come aggiornato, è pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio del mese di applicazione.

- 23.6 L'elemento *ACC* è determinato ai sensi delle vigenti normative in materia fiscale, trasformato dagli esercenti la vendita gas diversi in euro/GJ.
- 23.7 L'elemento $QTCA_{i,t}$ differenziato per ciascun ambito gas diversi, è aggiornato dagli esercenti la vendita gas diversi all'inizio di ciascun anno solare applicando la seguente formula:

$$QTCA_{i,t} = QTCA_{i,t-1} (1 + I_{t-1} + Y)$$

dove:

- ambito gas diversi è l'ambito tariffario definito ai sensi dell'articolo 1 del RTDG;
- $QTCA_{i,t-1}$ è la quota a copertura dei costi di trasporto e altri costi in vigore nell'anno precedente l'aggiornamento;
- I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti l'aggiornamento, composto dalla somma del 50% del tasso di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati e del 50% del tasso di variazione del prezzo del gasolio per mezzi di trasporto, entrambi rilevati dall'ISTAT, pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet, entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'aggiornamento;
- Y è il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.

Per l'anno 2012 gli esercenti l'attività di vendita dei gas diversi da gas naturale calcolano il valore dell'elemento $QTCA_{i,t}$ moltiplicando il valore della $QTCA_{i,2011}$ in vigore nell'anno 2011 in ciascun ambito tariffario, per il coefficiente K pari a 1,104.

- 23.8 Le località gas diversi che si trovino nel periodo di avviamento e le località di cui all'articolo 80, comma 4 della RTDG, assumono come quota a copertura dei costi di trasporto e altri costi:
- a) se fanno parte di un determinato ambito tariffario, il valore in vigore nell'ambito stesso;
 - b) se determinano la definizione di un nuovo ambito tariffario, il valore calcolato secondo la seguente formula:

$$QTCA_i = CMP_i - QEPROPMC - ACC$$

dove:

- CMP_i è:
 - il valore della componente materia prima per l'i-esimo ambito gas diversi derivante dalle fatture relative alla data di prima fornitura del gas espresso in euro/GJ, per le località gas diversi che si trovino nel periodo di avviamento;
 - il valore della componente materia prima per l'i-esimo ambito gas diversi derivante dalle fatture relative alla data di prima applicazione delle

componenti di cui al successivo articolo 24, per le località di cui all'articolo 80, comma 4 del RTDG;

- QEPROMC e ACC sono definiti ai precedenti commi.

Articolo 24

Componenti relative al servizio di distribuzione e misura

- 24.1 Le componenti relative al servizio di distribuzione e misura corrispondono alle rispettive componenti fissate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 86 del RTDG.

Articolo 25

Componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL

- 25.1 La componente relativa alla vendita al dettaglio del GPL (QVD^{spl}), articolata nella sola quota variabile, è pari a 0,176000 euro/Smc, a partire dall'1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013.

SEZIONE 3 GAS MANIFATTURATI

Articolo 26

Condizioni economiche di fornitura dei gas manifatturati

- 26.1 Le condizioni economiche di fornitura dei gas manifatturati si articolano nelle seguenti componenti unitarie:
- a) componente relativa all'approvvigionamento ed altri costi;
 - b) componenti relative al servizio di distribuzione e misura;
 - c) componente relativa alla vendita al dettaglio;

Articolo 27

Componente relativa all'approvvigionamento ed altri costi

- 27.1 La componente relativa all'approvvigionamento e di altri costi CMP_i dell' i -esimo ambito gas diversi rifornito da gas manifatturati è pari alla media dei costi effettivamente sostenuti e documentati dall'esercente la vendita gas diversi alla data del 31 dicembre 2008.
- 27.2 La componente viene aggiornata dagli esercenti la vendita gas diversi applicando:
- a) ai gas manifatturati, composti in prevalenza da propano, l'indicizzazione prevista al comma 23.2, il primo giorno di ciascun mese;
 - a) ai gas manifatturati composti in prevalenza da gas naturale e ai gas provenienti da processi di raffinazione, l'indicizzazione prevista al comma 6.2, il primo giorno dell'inizio di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri l'1 gennaio di ciascun anno. La variazione ΔT delle condizioni economiche di fornitura, positiva o negativa, è calcolata come differenza tra il valore di QE_t e QE_{t-1} .

Articolo 28

Componenti relative al servizio di distribuzione e misura

- 28.1 Le componenti relative al servizio di distribuzione e misura corrispondono alle rispettive componenti fissate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 86 del RTDG.

Articolo 29

Componente relativa alla vendita al dettaglio dei gas manifatturati

- 29.1 La componente relativa alla vendita al dettaglio dei gas manifatturati ($QVD^{gasmanifatturati}$), articolata nella sola quota fissa, è pari a 44,00 euro/punto di riconsegna per anno, a partire dall'1 gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013.

TITOLO IV

SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA PER IL GAS NATURALE

Articolo 30

Ambito di applicazione

- 30.1 Il cliente finale che si trovi, anche temporaneamente, senza un fornitore di gas naturale ha diritto ai seguenti servizi:
- a) servizio di fornitura di ultima istanza, qualora la mancata fornitura avvenga per cause indipendenti dalla sua volontà, con riferimento a:
 - i. ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a);
 - ii. ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera b), con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;
 - iii. ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera c);
 - iv. ciascun punto di riconsegna appartenente alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera d), con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno.
 - b) servizio di default, con riferimento al punto di riconsegna della rete di distribuzione per il quale:
 - i. non sussistono i requisiti per l'attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza, di cui alla precedente lettera a);
 - ii. pur sussistendo i requisiti per usufruire del servizio di fornitura di ultima istanza, ne sia impossibile l'attivazione.
- 30.2 Nei casi di morosità del cliente finale, la disciplina del servizio di default di cui al presente Titolo è integrata dalle disposizioni di cui al Titolo II, Sezione 3 del TIMG.

SEZIONE 1
SERVIZIO DI FORNITURA DI ULTIMA ISTANZA

Articolo 31

Servizio di fornitura di ultima istanza e procedura di attivazione

- 31.1 Il fornitore di ultima istanza, selezionato a seguito delle procedure previste ai sensi della deliberazione ARG/gas 116/11 eroga il servizio di ultima istanza a ciascun cliente finale titolare del punto di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera a) alle condizioni di cui alla presente Sezione 1.
- 31.2 Il servizio di fornitura di ultima istanza si attiva:
- a) ai sensi del comma 16.9 della deliberazione n. 138/04, per il prodursi degli effetti della *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità*, in seguito alla richiesta di cui al comma 16.2 lettera c) della medesima deliberazione;
 - b) nel caso di intervenuta risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione n. 138/04.
- 31.3 La richiesta di attivazione del servizio di fornitura di ultima istanza:
- a) deve essere presentata al fornitore di ultima istanza dall'impresa di distribuzione cui è connesso il punto di riconsegna, entro il 15 (quindici) di ciascun mese al fine di garantire l'attivazione del servizio a partire dal primo giorno del mese successivo;
 - b) nei casi di cui al successivo comma 31.6, deve pervenire al fornitore di ultima istanza che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al comma 5.7 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 116/11 entro il 20 (venti) di ciascun mese al fine di garantire l'attivazione del servizio a partire dal primo giorno del mese successivo.
- 31.4 La richiesta di attivazione deve contenere, ai fini della sua completezza ed ammissibilità, almeno i seguenti dati:
- a) le informazioni di cui al comma 13.3 lettera a) della deliberazione n. 138/04;
 - b) il massimo prelievo giornaliero contrattuale, ove esistente;
 - c) il codice del punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna;
 - d) la pressione di misura, se diversa a quella corrispondente alla bassa pressione;
 - e) la presenza di un convertitore di volumi;
 - f) l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi.
- 31.5 La richiesta di attivazione di cui al comma 31.3 deve avvenire attraverso il canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna e utilizzando formati elettronici riconosciuti dai più diffusi software di elaborazione dati e che consentano l'immediata utilizzabilità dei dati trasferiti.

- 31.6 Il fornitore di ultima istanza ha la facoltà, in caso di raggiungimento del quantitativo annuale di gas comunicato ai sensi del comma 5.2, lettera f), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 116/11 di non attivare il servizio con riferimento ad alcuni punti di riconsegna contenuti nella richiesta di attivazione cui al comma 31.3, comunicando l'elenco di tali punti e dei clienti titolari dei punti all'impresa di distribuzione che ha inviato la richiesta e all'Autorità entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta stessa. Con riferimento a tali clienti l'impresa di distribuzione invia, entro 2 (due) giorni lavorativi, la richiesta di attivazione del servizio al fornitore di ultima istanza che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al comma 5.7 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 116/11.
- 31.7 L'impresa di distribuzione comunica entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza dell'attivazione del servizio:
- a) al fornitore di ultima istanza:
 - i. la lettura di attivazione del servizio, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata);
 - ii. il progressivo del volume annuo prelevato fino alla data della sostituzione;
 - b) al venditore uscente i dati di cui al comma 14.11 della deliberazione n. 138/04.
- 31.8 Il cliente finale che conclude un contratto di fornitura con un nuovo venditore è tenuto ad esercitare il diritto di recesso dal servizio di ultima istanza con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il servizio di fornitura di ultima istanza termina nel momento in cui si perfeziona la procedura di accesso per sostituzione di cui all'articolo 14 della deliberazione n. 138/04, funzionale all'esecuzione fisica del nuovo contratto di fornitura. E' fatta salva la facoltà del cliente finale di concludere il contratto di fornitura anche con il soggetto che eroga il servizio di fornitura di ultima istanza.
- 31.9 Il cliente finale controparte del servizio di ultima istanza ha diritto di chiedere in ogni momento la disattivazione del proprio punto di riconsegna. Il servizio di ultima istanza termina con il completamento dell'esecuzione di tale prestazione.

Articolo 31bis

Condizioni minime di erogazione del servizio di fornitura ultima istanza

- 31bis.1 Il fornitore di ultima istanza eroga il servizio alle condizioni minime previste dal presente articolo.
- 31bis.2 Il fornitore di ultima istanza comunica, entro 15 (quindici) giorni dalla data di decorrenza del servizio, al cliente finale:
- a) che il cliente finale, con riferimento al punto di riconsegna oggetto dell'attivazione del servizio, è servito dal fornitore di ultima istanza, specificando la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura;
 - b) che il fornitore di ultima istanza è stato selezionato attraverso apposite procedure ad evidenza pubblica effettuate dall'Acquirente Unico il quale ne ha pubblicato l'esito sul proprio sito internet;

- c) che la fornitura avviene secondo le modalità previste dall'Autorità, dettagliando le condizioni di cui al presente articolo;
- d) che il cliente finale può recedere dal servizio in qualsiasi momento, indicando i tempi e le modalità del recesso;
- e) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo fornitore di ultima istanza cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

31bis.3 Il fornitore di ultima istanza applica:

- a) le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, per il primo periodo di erogazione del servizio, fissato pari a 6 (sei) mesi;
- b) le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, aumentate del valore del parametro β offerto dal fornitore in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio, per il periodo successivo al primo periodo di erogazione del servizio.

31bis.4 Il fornitore di ultima istanza ha titolo di chiedere al cliente il rilascio di un deposito cauzionale:

- a) nei termini di cui al comma 5.2 del presente provvedimento;
- b) ad un livello doppio rispetto a quanto previsto al comma 5.2 del presente provvedimento, qualora il medesimo cliente non abbia rispettato, negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti l'attivazione del servizio, le corrette tempistiche e gli impegni di pagamento delle fatture.

31bis.5 Nell'ambito dell'erogazione del servizio di ultima istanza il cliente non ha diritto alle prestazioni previste dalla disciplina della qualità commerciale e di tutela del consumatore adottata dall'Autorità.

31bis.6 La fatturazione del servizio avviene con cadenza stabilita dal fornitore di ultima istanza, secondo modalità semplificate. Il fornitore di ultima istanza provvede ad utilizzare, ai fini della fatturazione, i dati di misura rilevati dall'impresa di distribuzione ai sensi dell'articolo 14 del presente provvedimento e deve comunque garantire l'emissione di almeno 1 (una) fattura per ciascun cliente servito ogni sei mesi.

31bis.7 Ciascuna fattura del servizio di ultima istanza deve dare separata evidenza almeno dei seguenti elementi:

- a) codice identificativo del punto di riconsegna oggetto del servizio;
- b) periodo di tempo cui riferiscono gli importi fatturati;
- c) consumi e corrispettivi unitari, specificando separatamente il corrispettivo unitario relativo al valore del parametro β offerto dal fornitore in sede di procedure concorsuali ai fini dell'aggiudicazione del servizio, applicato, ai sensi del comma 31bis.3, lettera b), per il periodo successivo al primo periodo di erogazione del servizio.

Articolo 31ter

Procedure di subentro

- 31ter.1 Il fornitore di ultima istanza subentra, direttamente o indirettamente, di diritto e in deroga rispetto ai termini previsti dai rispettivi codici di distribuzione, a decorrere dalla data di attivazione del servizio nelle forniture ai clienti finali, nei rapporti contrattuali conclusi dal precedente esercente con le imprese di distribuzione.
- 31ter.2 Il fornitore di ultima istanza ha titolo a subentrare nella disponibilità dell'intera capacità di stoccaggio conferita per le esigenze di modulazione dei clienti finali per i quali è attivato il servizio. Tale diritto è esercitato, in deroga ai termini previsti nei codici di stoccaggio, entro 20 (venti) giorni dalla data di attivazione del servizio.
- 31ter.3 A decorrere dalla data di attivazione del servizio per i clienti finali, il fornitore di ultima istanza subentra di diritto nelle capacità di trasporto eventualmente già conferite e strumentali alla fornitura di detti clienti finali.
- 31ter.4 Al fine di quanto previsto al comma 31ter.3:
- a) l'impresa di distribuzione che presenta richiesta di attivazione del servizio comunica, entro il medesimo termine della richiesta, all'impresa di trasporto interconnessa a monte, il codice del punto di consegna identificativo dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna oggetto della richiesta, nonché il nominativo dell'utente ovvero degli utenti del proprio impianto di distribuzione cui subentra il fornitore di ultima istanza;
 - b) il fornitore di ultima istanza richiede direttamente o indirettamente all'impresa di trasporto le capacità di trasporto presso i rilevanti punti di riconsegna e di uscita della rete di trasporto, entro il quinto giorno successivo la data di ricevimento della richiesta di attivazione del servizio.
- 31ter.5 In ogni caso, in relazione al subentro del fornitore di ultima istanza, non si applicano, per il periodo intercorrente tra la data del medesimo subentro nelle forniture ai clienti finali e le tempistiche previste nel codice di rete ai fini dell'adeguamento delle capacità conferite, i corrispettivi di cui ai commi 17.4, 17.7, 17.8 e 17.9 della deliberazione n. 137/02.

Articolo 31quater

Obblighi di comunicazione dei fornitori ai fini del monitoraggio

- 31quater.1 Entro il decimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre, con inizio dei trimestri a partire dal mese di ottobre di ogni anno, ciascun fornitore di ultima istanza trasmette all'Autorità:
- a) il numero dei punti di riconsegna forniti ed i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo), con separata evidenza dei punti di riconsegna serviti in precedenza dal medesimo fornitore di ultima istanza o da società appartenenti al medesimo gruppo societario;
 - b) il numero dei punti di riconsegna corrispondenti ai clienti per i quali viene richiesto il deposito cauzionale ai sensi del comma 31bis.5, lettera b) ed i

volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo);

- c) il numero dei punti di riconsegna corrispondenti ai clienti che hanno cambiato fornitore, passando dal fornitore di ultima istanza ad altro esercente la vendita, con separata evidenza dei clienti passati dal medesimo fornitore di ultima istanza o da società appartenenti al medesimo gruppo societario, ed i volumi corrispondenti (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo);
- d) il numero dei punti di riconsegna soggetti a sospensione della fornitura da parte del fornitore di ultima istanza per inadempimento dello stesso cliente finale ed i volumi corrispondenti forniti nel mese precedente la sospensione (ovvero una stima dei volumi forniti con riferimento ai punti di riconsegna per cui non è disponibile il dato effettivo).

31quater.2 L'Autorità monitora le condizioni economiche applicate ai clienti finali nei casi di uscita dei medesimi dal servizio di fornitura di ultima istanza, con particolare riferimento ai clienti che scelgono di essere serviti dal fornitore di ultima istanza o da società appartenenti al medesimo gruppo societario. A tal fine, ciascun fornitore di ultima istanza è tenuto a indicare, con riferimento a ciascun cliente di cui al comma 31quater.1, lettera c) uscito dal servizio di fornitura di ultima istanza successivamente al primo periodo di erogazione del servizio, le condizioni economiche applicate.

31quater.3 Le informazioni di cui al comma 31quater.1 e 31quater.2 sono trasmesse con riferimento a ciascun mese del trimestre precedente a quello di riferimento e differenziate per ciascuna area di prelievo di cui al comma 2.3 all'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 116/11.

SEZIONE 2 * **SERVIZIO DI DEFAULT**

Articolo 32 *Servizio di default*

- 32.1 Il servizio di default è finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di distribuzione in relazione ai prelievi effettuati dal cliente finale titolare del punto di riconsegna di cui al comma 30.1, lettera b).
- 32.2 L'impresa di distribuzione, al fine di garantire il bilanciamento della propria rete:
 - a) eroga, nei confronti del predetto cliente, il servizio di default alle condizioni di cui alla presente Sezione 2;
 - b) si approvvigiona delle necessarie risorse secondo le modalità di cui all'Articolo 36.

* Ai sensi della deliberazione ARG/gas 99/11 le disposizioni di cui al Titolo IV, Sezione 2 entrano in vigore all'1 maggio 2012

Articolo 33

Attivazione del servizio di default

- 33.1 Il servizio di default si attiva, senza soluzione di continuità:
- a) in seguito al prodursi degli effetti della *Cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosità*, ai sensi del comma 16.9 della deliberazione n. 138/04;
 - b) nel caso di intervenuta risoluzione del contratto di distribuzione ai sensi dell'articolo 26bis della deliberazione n. 138/04.
- 33.2 Il servizio di default decorre dalla data in cui si producono gli effetti della cessazione amministrativa o della risoluzione del contratto di distribuzione, e ha una durata massima di 6 (sei) mesi, salvo quanto previsto all'Articolo 35.
- 33.3 L'impresa di distribuzione, entro 15 (quindici) giorni dalla data di decorrenza del servizio, comunica al cliente finale:
- a) che il medesimo cliente sta prelevando gas in assenza di un venditore;
 - b) che la continuità dei prelievi è garantita dall'impresa distribuzione nell'ambito del servizio di default, specificando la data da cui il servizio decorre e le ragioni di attivazione di cui al comma 33.1, lettera a) o b);
 - c) che il servizio è erogato secondo condizioni di default definite dall'Autorità, dettagliando le condizioni di cui all'Articolo 34;
 - d) che il servizio ha natura temporanea, non superiore a 6 (sei) mesi, entro i quali il cliente deve concludere un contratto di fornitura con un esercente la vendita;
 - e) che, qualora il cliente non concluda un nuovo contratto di fornitura entro i termini di cui alla precedente lettera d), l'impresa di distribuzione applicherà le disposizioni di cui al Titolo II del TIMG;
 - f) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni.

Articolo 34

Erogazione del servizio di default

- 34.1 L'impresa di distribuzione applica:
- a) le condizioni economiche previste per il servizio di tutela, incrementate della componente C_{def} , nei casi di cui al comma 30.1, lettera b), punto i);
 - b) le condizioni economiche previste per il servizio di fornitura di ultima istanza, nei casi di cui al comma 30.1, lettera b), punto ii);
- 34.2 L'impresa di distribuzione ha titolo di chiedere al cliente il rilascio di un deposito cauzionale nei termini di cui al comma 5.2 del presente provvedimento.
- 34.3 Nell'ambito dell'erogazione del servizio di default:
- a) l'impresa di distribuzione è tenuta agli adempimenti previsti dell'Autorità in materia di sicurezza del servizio di distribuzione;

- b) il cliente non ha diritto alle prestazioni previste dalla disciplina della qualità commerciale e di tutela del consumatore adottata dall'Autorità.

34.4 La fatturazione del servizio avviene con cadenza stabilita dall'impresa di distribuzione, secondo modalità semplificate. Le fatture devono dare separata evidenza almeno dei seguenti elementi:

- a) codice identificativo del punto di riconsegna oggetto del servizio;
- b) periodo di tempo cui riferiscono gli importi fatturati;
- c) consumi e corrispettivi unitari.

34.5 Nel caso in cui il cliente finale non paghi almeno una fattura di cui al comma 34.3, ovvero non versi la garanzia eventualmente richiesta di cui al comma 34.2, l'impresa di distribuzione ha diritto di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 5.2 del medesimo provvedimento.

Articolo 35

Cessazione del servizio di default

- 35.1 Il cliente finale che conclude un contratto di fornitura con un nuovo venditore non è tenuto a esercitare il diritto di recesso dal servizio di default, il quale termina nel momento in cui si perfeziona la procedura di accesso di cui all'articolo 14 della deliberazione n. 138/04, funzionale all'esecuzione fisica del nuovo contratto di fornitura.
- 35.2 Il cliente finale controparte del servizio di default ha diritto di chiedere in ogni momento la disattivazione del proprio punto di riconsegna. Il servizio di default termina con il completamento dell'esecuzione di tale prestazione.
- 35.3 Qualora, entro il termine di cui al comma 33.2, l'impresa di distribuzione non riceva una richiesta di accesso funzionale all'esecuzione del contratto di fornitura di cui al comma 35.1, l'impresa di distribuzione applicherà le disposizioni di cui al Titolo II del TIMG relative ai casi in cui il cliente finale è moroso.

Articolo 36

Approvvigionamento delle risorse per il servizio di default

- 36.1 L'impresa di distribuzione eroga il servizio di default approvvigionandosi delle necessarie risorse:
 - a) nell'ambito del mercato del bilanciamento, secondo la regolazione semplificata di cui ai commi 36.3 e 36.4; oppure
 - b) mediante la conclusione di contratti di acquisto di gas naturale con uno o più esercenti la vendita all'ingrosso.
- 36.2 L'impresa di distribuzione determina il quantitativo di gas prelevato per l'erogazione del servizio di default, corrispondente:

- a) ai prelievi, misurati o stimati, presso i punti di prelievo in cui è erogato il servizio;
 - b) modificati ai sensi del comma 19.1, lettera c), della deliberazione n. 138/04.
- 36.3 Nei casi di cui al comma 36.1, lettera a), l'impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto, nell'ambito delle comunicazioni di cui al comma 19.2 della deliberazione n. 138/04, le informazioni relative ai quantitativi determinati ai sensi del comma 36.2, precisando che si tratta di prelievi compiuti nell'ambito del servizio di default.
- 36.4 In conseguenza della comunicazione di cui al comma 36.3, e limitatamente ai quantitativi di gas comunicati, si applicano le seguenti disposizioni in materia di servizio di trasporto e di bilanciamento del gas naturale:
- a) l'impresa di distribuzione, in deroga alle norme sul conferimento della capacità di trasporto, è considerata di diritto utente del bilanciamento ai sensi del comma 1.1, lettera l), della deliberazione ARG/gas 45/11;
 - b) i quantitativi di cui al comma 36.2 contribuiscono al disequilibrio dell'impresa di distribuzione ai sensi del comma 16bis.3, lettera a), della deliberazione n. 137/02;
 - c) i corrispettivi per il servizio di trasporto relativi alla componente di capacità si applicano con il criterio *pro quota mese* sulla capacità effettivamente utilizzata;
 - d) non si applicano le disposizioni in materia di:
 - i. corrispettivi di scostamento di cui all'articolo 17 della deliberazione n. 137/02;
 - ii. garanzia finanziaria di cui all'articolo 14 della deliberazione n. 137/02;
 - iii. sistema di garanzia di cui all'articolo 11 della deliberazione ARG/gas 45/11.
- 36.5 Nei casi di cui al comma 36.1, lettera b) gli esercenti la vendita all'ingrosso garantiscono, direttamente o indirettamente, l'esecuzione fisica dei contratti di acquisto secondo la disciplina vigente in materia di trasporto e bilanciamento del gas naturale. Ai fini delle comunicazioni di cui al comma 19.2 della deliberazione n. 138/04 l'impresa di distribuzione tiene distinto il quantitativo di gas prelevato per l'erogazione del servizio di default rispetto a quello di cui al comma 19.1, lettera b) della medesima deliberazione.

Tabella n. 1

Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD)

Tipologie di punto di riconsegna di cui al comma 2.3	Dall' 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2011		Dall' 1 gennaio 2012	
	€punto riconsegna/anno	c€mc	€punto riconsegna/anno	c€mc
PDR nella titolarità di un cliente domestico	36,82	0,48	40,34	0,48
PDR relativo a un condominio con uso domestico, con consumi < 200.000 Smc	36,82	0,48	55,40	0,48
PDR nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico	36,82	0,48	55,40	0,48
PDR per usi diversi < 50.000 Smc	36,82	0,48	55,40	0,48

Tabella n. 2

Componente relativa agli oneri aggiuntivi (QOA)

Elementi componente QOA	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/GJ	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc	euro/Smc
	Dal 01/01/10 al 31/03/10	Dal 01/04/10 al 30/06/10	Dal 01/07/10 al 30/09/10	Dal 01/10/10 al 31/12/10	Dal 01/01/11 al 31/03/2011	Dal 01/04/2011 al 30/09/2011	Dal 01/10/2011 al 31/12/2011	Dal 01/01/2012
Elemento φ	----	----	----	----	----	----	----	----
Elemento CV^I	0,010439	0,010439	0,010439	----	----	0,000402	0,000402	----
Elemento C_{CONR}	0,039564	----	----	----	----	----	----	----
Elemento C_{FGUI}	0,007788	0,007788	----	----	----	----	----	----
Elemento CV^{FG}	----	----	----	----	0,000012	0,000012	0,000012	----
Elemento CV^{OS}	----	----	----	----	----	----	0,000717	0,000717

Tabella n. 3

Tipologie di clienti finali per l'invio dei dati di cui all'articolo 19

TIPOLOGIE DI CLIENTI FINALI
Domestico
Condominio con uso domestico
Attività di servizio pubblico

Commercio e servizi
Industria
Generazione elettrica
Autotrazione

Tabella n. 4
Classi di consumo per l'invio dei dati di cui all'articolo 19

CLASSI (*) DI CONSUMO ANNUO (GigaJoule)
0 – 20
20 – 60
60 – 200
200 – 1.000
1.000 – 2.000
2.000 – 7.700
7.700 – 10.000
10.000 – 38.520
38.520 – 100.000
100.000 – 1.000.000
1.000.000 – 4.000.000
≥ 4.000.000

(*) Le classi non comprendono l'estremo superiore dell'intervallo.

Tabella n. 5
Elemento QTFi

Ambito tariffario	euro/GJ
Ambito nord occidentale	0,891951
Ambito nord orientale	0,799797
Ambito centrale	0,811864
Ambito centro-sud orientale	0,761382
Ambito centro-sud occidentale	0,794605
Ambito meridionale	0,686455

Tabella n. 6

Deposito cauzionale ridotto per punti di riconsegna di cui al comma 2.3, lettera a) nella titolarità di clienti finali ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai sensi della deliberazione ARG/gas 88/09

	Consumo annuo (Smc/anno)		
	< 500	fino a 5.000	> 5.000
Livello deposito cauzionale (euro)	25,00	77,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

Tabella n. 7

Deposito cauzionale

	Consumo annuo (Smc/anno)				
	< 500	fino a 1.500	fino a 2.500	fino a 5.000	> 5.000
Livello deposito cauzionale (euro)	30,00	90,00	150,00	300,00	valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte

APPENDICE 1- SPECIFICHE FLUSSO INFORMATIVO DI CUI AL COMMA 15.2 lettera b)

1. FILE ELETTRONICO

- a. *Quantità:* con riferimento al mese in cui sono stati effettuati i tentativi di raccolta delle misure, un unico file per i punti di riconsegna per ciascun mese per ciascun esercente la vendita, avente titolo: “<P.IVA Impresa di distribuzione>_<P.IVA Esercente la Vendita>_<mmaa >”.
- b. *Formato:* CSV – Comma Separated Value – con separatore di campi “punto e virgola”.
- c. *Intestazione:* 2 righe come da modello riportato al diagramma 1.
- d. *Struttura:* ogni riga del file successiva alle prime 2 righe di intestazione contiene un record corrispondente ad un punto di riconsegna. Ciascun record è strutturato come la seconda riga di intestazione.
- e. *Informazioni:* ogni punto di riconsegna è descritto da un record i cui contenuti informativi e struttura devono corrispondere alle colonne della 2° riga di intestazione del modello riportato al diagramma 1.

2. ARCHIVIAZIONE

I file di cui al punti 1 devono essere archiviati e custoditi dalle imprese di distribuzione per un periodo minimo di 5 anni.

3. TRASFERIMENTO

Via Posta Elettronica Certificata (PEC).

4. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI CAMPI DELLA PRIMA RIGA DI INTESTAZIONE DI CIASCUN FILE

- a. *Partita IVA Impresa di distribuzione:* Partita IVA (il medesimo riportato nel titolo del file)
- b. *Destinatario:* Partita IVA (il medesimo riportato nel titolo del file)
- c. *Mese di competenza:* mese rilevante ai fini delle informazioni comunicate (il medesimo riportato nel titolo del file) rappresentato come: mmaa.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI CAMPI DEL RECORD DEL PUNTO DI RICONSEGNA¹

- a. *PDR:* codice PDR assegnato al punto di riconsegna
- b. *Matricola Misuratore:* matricola del misuratore installato al momento del tentativo di raccolta presso il punto di riconsegna

¹ Nel caso di mancanza di dato o di informazione non applicabile al punto di riconsegna il relativo campo è vuoto, ma non assente

- c. *Matricola Convertitore*: matricola del convertitore installato al momento del tentativo di raccolta presso il punto di riconsegna
- d. *Accessibilità*: classe di accessibilità assegnata al punto di riconsegna ai sensi dell'Articolo 1, rappresentata con la codifica seguente:
 - 1 – Misuratore Accessibile
 - 2 – Misuratore Non Accessibile
 - 3 – Misuratore Parzialmente Accessibile
- e. *Fasce di consumo*: consumo annuo del punto di riconsegna rappresentato con la codifica seguente:
 - 1 – Consumi fino a 500 Smc/anno
 - 2 – Consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000 Smc/anno
 - 3 – Consumi superiori a 5000 Smc/anno
- f. *Data di raccolta*: data di effettuazione del tentativo di raccolta rappresentata come ggmmaa
- g. *Totalizzatore misuratore*: valore incrementale esposto dal totalizzatore del misuratore (lettura) rilevato in data ggmmaa di cui al punto f.
- h. *Totalizzatore convertitore*: valore incrementale esposto dal totalizzatore del convertitore (lettura) rilevato in data ggmmaa di cui al punto f.
- i. *Esito tentativo di raccolta*: esito del tentativo di raccolta dei valori dei totalizzatori del misuratore e del convertitore installati presso il punto di consegna in data ggmmaa di cui al punto f., rappresentato come segue:
 - P – Tentativo andato a buon fine
 - N – Tentativo fallito (**)
- j. *Diritto a indennizzo*: diritto all'indennizzo automatico a seguito dell'esito negativo del tentativo di raccolta in data ggmmaa di cui al punto f., rappresentato come segue:
 - P – Diritto a indennizzo automatico
 - N- Assenza di diritto a indennizzo automatico
- k. *Cause di mancata raccolta (o di tentativo fallito)*: le cause di mancata raccolta (o di tentativo fallito) sono rappresentate con la codifica seguente:
 - 1 – cause di forza maggiore: articolo 49, comma 49.1, lettera a), della RQDG
 - 2 - cause imputabili al cliente finale o a terzi (articolo 49, comma 49.1, lettera b), della RQDG)
 - 3 – cause imputabili all'impresa distributrice (articolo 49, comma 49.1, lettera c), della RQDG)
- l. *Modalità alternativa di raccolta*: ricorso a modalità di trascrizione manuale del segnante del misuratore da parte del cliente finale (c.d. "post-it", cartolina, ecc...) in occasione del tentativo di raccolta effettuato dall'impresa di distribuzione, rappresentato come segue:

S – Acquisizione avvenuta tramite modalità alternativa

N – Acquisizione avvenuta senza ricorso a modalità alternativa

(**) l'eventuale mancata esecuzione del tentativo è assimilabile al “tentativo fallito” per cause imputabili all'impresa di distribuzione (articolo 49, comma 49.1 lettera c) della RQDG

Diagramma 1 -Struttura file

a) 1° riga di intestazione (*)

<Partita IVA Impresa di distribuzione>	<Partita IVA Esercente la vendita>	<Mese di competenza>	REPORT TENTATIVI DI RACCOLTA MISURE
---	---	---------------------------------------	--

b) 2° riga di intestazione (*)

Codice PDR	Matricola misuratore	Matricola convertitore	Accessibilità	Fasce consumo	Data	Totalizzatore misuratore	Totalizzatore convertitore	Esito tentativo raccolta	Diritto ad indennizzo	Cause di mancata raccolta	Modalità alternativa di raccolta
-------------------	---------------------------------	-----------------------------------	----------------------	--------------------------	-------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------------	--	---

(*) i parametri compresi fra i simboli “< >” devono essere sostituiti da valori come descritto ai punti 4 e 5

APPENDICE 2- SPECIFICHE FLUSSO INFORMATIVO DI CUI AL COMMA 16.1, 16.2 e 16.3

1. FILE ELETTRONICO

- a. *Quantità*: con riferimento al mese in cui sono stati effettuate le autoletture, un unico file per i punti di riconsegna per ciascun mese per ciascun esercente la vendita, avente titolo: “<P.IVA Mittente> (Impresa di distribuzione o esercente la vendita)< P.IVA Destinatario> (Impresa di distribuzione o esercente la vendita)<mmaa>
- b. *Formato*: CSV – Comma Separated Value – con separatore di campi “punto e virgola”.
- c. *Intestazione*: 2 righe come da modello riportato al diagramma 1.
- d. *Struttura*: ogni riga del file successiva alle prime 2 righe di intestazione contiene un record corrispondente ad un punto di riconsegna. Ciascun record è strutturato come la seconda riga di intestazione.
- e. *Informazioni*: ogni punto di riconsegna è descritto da un record i cui contenuti informativi e struttura devono corrispondere alle colonne della 2° riga di intestazione del modello riportato al diagramma 1.

2. ARCHIVIAZIONE

I file di cui al punti 1 devono essere archiviati e custoditi dalle imprese di distribuzione per un periodo minimo di 5 anni.

3. TRASFERIMENTO

Via Posta Elettronica Certificata (PEC).

4. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI CAMPI DELLA PRIMA RIGA DI INTESTAZIONE DI CIASCUN FILE

- a. *Partita IVA Impresa di distribuzione*: partita IVA (il medesimo riportato nel titolo del file)
- b. *Destinatario*: partita IVA (il medesimo riportato nel titolo del file)
- c. *Mese di competenza*: mese rilevante ai fini delle informazioni comunicate (il medesimo riportato nel titolo del file) rappresentato come: mmaa.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI CAMPI DEL RECORD DEL PUNTO DI RICONSEGNA²

² Nel caso di mancanza di dato o di informazione non applicabile al punto di riconsegna il relativo campo è vuoto, ma non assente

- a. *PDR*: codice PDR assegnato al punto di riconsegna [campo obbligatorio]
- b. *Matricola Misuratore*: matricola del misuratore installato al momento del tentativo di raccolta presso il punto di riconsegna
- c. *Matricola Convertitore*: matricola del convertitore installato al momento del tentativo di raccolta presso il punto di riconsegna
- d. *Autolettura in finestra di fatturazione*: Indicazione della presenza dell'autolettura all'interno della finestra temporale di fatturazione o meno:
 - P – Autolettura in finestra
 - N- Autolettura fuori finestra
- e. *Blank*
- f. *Data di comunicazione dell'autolettura da parte del cliente finale*: data di effettuazione del tentativo di raccolta rappresentata come ggmmaa [campo obbligatorio]
- g. *Totalizzatore misuratore da autolettura*: valore incrementale esposto dal totalizzatore del misuratore (autolettura lettura) rilevato in data ggmmaa di cui al punto f. [campo obbligatorio]
- h. *Totalizzatore convertitore da autolettura: valore incrementale esposto dal totalizzatore del convertitore (lettura)* rilevato in data ggmmaa di cui al punto f. [campo obbligatorio se presente la matricola del convertitore]
- i. *Esito validazione: blank* se trasmesso dall'impresa di vendita all'impresa di distribuzione; se trasmesso dall'impresa di distribuzione all'impresa di vendita per la validazione, contiene l'esito dell'applicazione dell'algoritmo unico, rappresentato come segue:
 - V – autolettura validata
 - S – autolettura non validata, superamento soglia superiore
 - I – autolettura non validata, superamento soglia inferiore (valore inferiore a ultima misura validata)
 - F– autolettura non validata, record formalmente non corretto (es: mancanza campi obbligatori, errato separatore decimale, mancanza campi intestazione ecc...)
- j. *blank*

Diagramma 1 -Struttura file

a) 1° riga di intestazione (*)

“<P.IVA Mittente> (Impresa di distribuzione o esercente la vendita)<	< P.IVA Destinatario> (Impresa di distribuzione o esercente la vendita) >	<blank>	REPORT AUTOLETTU RA	<blank>	<blank>	<blank>	<blank>	<blank>	<blank>
--	---	----------------------	------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

b) 2° riga di intestazione (*)

Codice PdR	Matricola misuratore	Matricola convertitore	Autolettura in finestra fatturazione	<blank>	Data di comunicazione dell’autolettura da parte del cliente finale	Totalizzatore misuratore da autolettura / da misuratore)	Totalizzatore convertitore (da autolettura da / convertitore)	Esito validazione	<blank>
-------------------	---------------------------------	-----------------------------------	---	----------------------	---	---	--	------------------------------	----------------------

(*) i parametri compresi fra i simboli “<>” devono essere sostituiti da valori come descritto ai punti 4 e 5